Elezioni amministrative comunali

Fonte normativa: Testo Unico (T.U.) sull’ordinamento degli enti locali (D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

* Elezione del sindaco contestuale all’elezione dei consiglieri comunali
* Nei piccoli comuni (fino a 15.000 abitanti):

1. L’elettore sceglie il candidato sindaco e automaticamente dà il voto anche alla lista che lo appoggia. Può esprimere la “preferenza” indicando il nome di un candidato consigliere della stessa lista che appoggia il sindaco
2. C’è un unico turno di votazione: risulta eletto il candidato sindaco che ottiene più voti
3. Solo in caso di parità si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti.
4. La lista che appoggia il sindaco eletto ottiene 2/3 dei consiglieri del consiglio comunale; il terzo rimanente viene assegnato alle altre liste con criterio proporzionale

* Nei grandi comuni (più di 15.000 abitanti):

1. Ogni candidato sindaco può collegarsi a una o più liste di candidati al consiglio comunale
2. L’elettore può votare sindaco e lista che lo appoggia (voto congiunto) o separare i voti, votando il sindaco e un’altra lista che non appoggia il sindaco (voto disgiunto)
3. Viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il 50%+1 dei voti; se ciò non avviene, dopo due domeniche si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno
4. Alle liste che hanno sostenuto, tra primo e secondo turno, il candidato sindaco che vince, spettano il 60% dei seggi . Il rimanente 40% viene ripartito tra le altre liste con criterio proporzionale
5. Il sindaco può essere eletto per due turni di seguito
6. Se cade il sindaco, cade il consiglio (o viceversa) e si rivota